



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA SECONDARIA

Scuole di San Polo, Cimadolmo, Ormelle

REGOLAMENTO di DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA

SOMMARIO

Art. 1 Principi e finalità

Art. 2 Doveri degli studenti

Art. 3 Mancanze disciplinari e sanzioni

Art. 4 Garanzie per gli studenti

Art. 5 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Art.7 Risarcimento dei danni

Art.8 Allontanamento dalla scuola

Art.9 Allontanamento dalle lezioni

Art.10 Effetti dei provvedimenti disciplinari

Art.11 Trasferimento da altra scuola e provvedimenti disciplinari

Art.12 Impugnazioni

Art.13 Organo di Garanzia

Art.15 Pubblicità

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 Doveri degli studenti

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto da parte degli studenti dei doveri fissati dall'art.3 dello Statuto, ovvero:

1. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi sopra citati.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 Mancanze disciplinari e sanzioni

Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) presentarsi occasionalmente alle lezioni in ritardo;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni o assumere atteggiamenti di palese disinteresse;
- c) presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato all'ambiente;
- d) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.);
- e) usare in maniera impropria sussidi e attrezzature scolastiche o laboratori.

Sanzione per mancanza lieve: richiamo/ammonizione orale o scritto da parte del docente.

Il richiamo viene riportato sul registro di classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. La comunicazione va controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti previsti di seguito.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) frequentare irregolarmente le lezioni;
- b) falsificare firme sul libretto al fine di ostacolare la comunicazione scuola-famiglia;
- c) non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- d) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- e) mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- f) sporcare o danneggiare pareti, arredi, attrezzature didattiche o di laboratorio per negligenza o distrazione;

g) reiterare un comportamento scorretto.

Sanzioni per mancanza grave: contestazione dell'infrazione da parte del coordinatore di classe e annotazione sul registro di classe; notifica scritta alla famiglia con firma da parte del genitore.

Il coordinatore di classe, laddove ne ravvisi la necessità, può convocare i genitori e informare il Dirigente Scolastico.

La mancanza di cui alla lettera d) comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o chi ne fa le veci che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.

Il danneggiamento alle cose può comportare la refusione in solido del danno o la sostituzione dell'oggetto.

3. Si configurano come **mancanze molto gravi:**

a) reiterare i comportamenti di cui al punto 2;

b) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese siano razziste;

c) mancare gravemente di rispetto offendendo la dignità e la professionalità dei docenti, degli operatori scolastici, del Dirigente scolastico;

d) falsificare o manomettere documenti scolastici, quali compiti, voti, atti amministrativi;

e) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati senza rispettare i diritti e le libertà delle persone fatte oggetto di ripresa in palese violazione della privacy;

f) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;

g) compiere atti di vandalismo;

h) compiere atti di violenza su persone;

i) compiere atti che possono mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui in contrasto con le disposizioni di sicurezza;

j) fare uso e/o essere in possesso di sostanze stupefacenti;

k) disattendere durante i viaggi di istruzione le disposizioni impartite creando situazioni di pericolo o di disagio agli altri componenti del gruppo.

Sanzioni per mancanza molto grave:

Sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni a seconda del livello di gravità.

Decisione del Consiglio di Classe secondo la procedura prevista.

4. Si configurano come mancanze di particolare gravità anche con possibile rilievo penale:

- a) compiere veri e propri reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o creano pericolo per l'incolumità delle persone;
- b) compiere atti di violenza grave o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale;
- c) spacciare sostanze stupefacenti all'interno o negli spazi adiacenti all'Istituto;
- d) compiere in genere atti che si configurano come reati verso le persone ed il patrimonio.

Sanzione per mancanze di particolare gravità: sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico.

Decisione del Consiglio d'Istituto secondo la procedura prevista.

Le violazioni che costituiscono reato sono oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria.

Art. 4 Garanzie per gli studenti

- a) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- b) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica,
- d) In caso di allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica, la scuola assicura un continuo contatto con lo studente.

I

Art. 5 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Nel caso in cui le mancanze disciplinari siano molto gravi e compatibili con una sospensione dalle lezioni, il docente informa il Dirigente per l'avvio della procedura di sospensione, fornendo una descrizione precisa sui fatti da contestare.

Il Dirigente dopo aver ascoltato lo studente anche in contraddittorio con il docente e dopo aver informato i genitori, qualora ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, convoca il Consiglio di classe o, nei casi previsti, il Consiglio d'Istituto.

Nel caso fossero coinvolti altri studenti in qualità di parti lese o di testimoni, vanno informati dell'avvio del procedimento ed eventualmente sentiti.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

L'organo collegiale nelle sue diverse componenti viene convocato entro cinque giorni dal contraddittorio.

Lo studente può chiedere di essere ascoltato, insieme ai genitori, dal Consiglio di classe (componente docenti) in avvio di seduta e inoltre può dichiarare la volontà di commutare la sanzione in servizio a favore della comunità scolastica.

Provvedimenti del Consiglio di classe (al completo): l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso la competenza sia del **Consiglio d'Istituto**, la convocazione avviene sempre entro 5 giorni dall'accertamento della responsabilità, con possibilità per lo studente e i genitori di chiedere di essere ascoltati in apertura di seduta.

La deliberazione viene assunta dal Consiglio d'Istituto, con apposita motivazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 Risarcimento dei danni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili secondo la normativa vigente.

Art. 7 Allontanamento dalla scuola

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 8 Allontanamento dalle lezioni

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 9 Effetti dei provvedimenti disciplinari

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 10 Trasferimento da altra scuola e provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 11 Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 12.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 12. Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico che lo presiede;
- un docente designato dal Collegio dei Docenti (con un membro supplente);
- due genitori eletti nei Consigli di Classe e designati dall'Assemblea dei genitori eletti Rappresentanti di classe (con un membro supplente);

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Il docente è designato, insieme ad un membro supplente, dal Consiglio d'Istituto su proposta del

collegio dei docenti; il rappresentante dei genitori, insieme ad un membro supplente, è eletto dalle rispettive assemblee dei genitori rappresentanti di classe. L'organo di garanzia è legittimamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza. Non è ammessa l'astensione: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione di garanzia dura in carica due anni scolastici.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti, dopo aver sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale istituito ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 21.11.2007 n. 235.

Art. 13 Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo nel sito istituzionale della scuola.

(www.icsanpolo.it).

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17 dicembre 2009